



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

Roma,



0182152-2002

PU-GDAP-100-19/04/2002-0182152-2002

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Piazza Imerio, 21
00165 ROMA

F.S.A C.N.P.P.-Si.A.P.Pe.-U.G.L./FNP - Via Spaccarelli, 86
00163 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via dell' Argilla, 4
00165 ROMA

S.A.G.-P.P. - L.go dei Lombardi, 21
00186 ROMA

Oggetto: Cumuli sindacali - Art.31, comma 8, D.P.R. n.254/99.



Ministero della Giustizia

In riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata da alcune Organizzazioni Sindacali in merito all'utilizzo del cumulo dei permessi sindacali ed, in particolare, alla possibilità di scorporare da detto cumulo i permessi fruiti dal dirigente per partecipare alle riunioni su convocazione, si evidenzia, per opportuna informativa, che il suddetto istituto viene concesso al dirigente sindacale individuato dall'organizzazione sindacale di appartenenza, evidentemente, per svolgere un'attività sindacale concentrata ed impegnativa che necessita di un periodo di tempo maggiore ^{rispettando} al singolo permesso.

Il cumulo di permessi, come disciplinato dal comma 8 dell'art.31 del D.P.R. n.254/99, si pone, invero, come una modalità particolare di fruizione dei permessi sindacali diversa da quella ordinaria e solo per quest'ultima il comma 7 del citato articolo richiama l'esclusione dal computo dei permessi su convocazione dell'Amministrazione.

La norma contrattuale, infatti, nel disciplinare al comma 4 i permessi su convocazione li definisce "ulteriori permessi sindacali retribuiti non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3", laddove i commi 2 e 3 sembrerebbero fare riferimento ai permessi sindacali ordinari.

Pertanto, non si ritiene possibile che il cumulo di permessi sindacali previsto dall'art.31, comma 8, del D.P.R. n.254/99 possa essere interrotto in caso di riunioni su convocazione dell'Amministrazione. Ciò anche in considerazione del fatto che le Organizzazioni Sindacali hanno la facoltà, in dette occasioni, di delegare la propria rappresentanza a dirigenti sindacali che non si trovino in cumulo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO